

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

III.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	29
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. (448);	
AMENDOLA PIETRO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. (214).	29
PRESIDENTE . . . . .	29, 30, 31, 32, 33, 39
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i> . . . . .	30
AMENDOLA PIETRO . . . . .	31, 38, 39
VILLANI . . . . .	32, 33, 39
SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	33, 38, 39
GUARRA . . . . .	33
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	39

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che alla seduta odierna prende parte, senza voto deliberativo, il deputato Villani.

**Discussione del disegno di legge e della proposta di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. (448); Amendola Pietro ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. (214).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amendola Pietro, Mariconda, Villani, Granati, Jacazzi, Raucci, Abenante, Arenella, Bronzuto, Caprara, Chiaromonte e Viviani Luciana: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente è stato nominato un

**La seduta comincia alle 10.**

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

comitato ristretto per l'esame dei due provvedimenti, il quale dopo un lavoro alacre è riuscito a predisporre un nuovo testo che tiene conto del contenuto del disegno e della proposta di legge.

Prego l'onorevole Alessandrini di voler riferire sulle principali modifiche adottate.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Propongo anzitutto che sia assunto come testo base della discussione quello del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

ALESSANDRINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò brevemente e succintamente quanto ha stabilito il comitato ristretto nel nuovo testo.

L'articolo 1 è stato integrato con alcuni elementi contenuti nella proposta di legge Amendola, per cui è stato stabilito il limite del contributo in 3 milioni 500 mila lire per ciascuna unità mobiliare distrutta corrispondente a nuclei familiari fino a 5 membri. Tale contributo è stato elevato a 4 milioni e mezzo quando i membri del nucleo familiare dovessero essere superiori a 5.

È stato inoltre introdotto un articolo aggiuntivo, in quanto l'articolo 1 è sostitutivo dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, ed ovviamente nella determinazione della consistenza del nucleo familiare, non può riferirsi ad una data futura. Il nuovo articolo dispone che la consistenza familiare prevista per fruire dei benefici di cui al precedente articolo è riferita alla data del 19 settembre 1963, ossia alla data di presentazione del disegno di legge.

L'articolo 2 non presenta variazione alcuna rispetto al testo del disegno di legge.

L'articolo 3 è sostitutivo dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Si è introdotto nel nuovo testo il concetto che la decorrenza del premio di accelerazione, oltre che dalla data del decreto di concessione del contributo, inizi, in alternativa, nel caso di anticipazione di parte dello stesso, dalla data del decreto di anticipazione. È stato introdotto un ulteriore concetto e cioè che, qualora il danneggiato si avvalga della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, che permette di delegare ad un ente autorizzato la costruzione per proprio conto dell'alloggio distrutto, la maggiorazione del 10 per cento per l'accelerazione dei lavori è acquisita in ogni caso a favore del danneggiato, e, qualora per inosservanza di termini tale concessione venga revocata, l'onere ricade esclusiva-

mente sull'ente che ha ritardato l'opera di costruzione dell'alloggio.

Per quanto si riferisce all'articolo 4, si stabilisce in favore del danneggiato la possibilità di ottenere in proprietà un alloggio I.N.A.-Casa subordinatamente alla cessione del contributo statale e all'assunzione in proprio dell'eventuale maggior costo. La facoltà è riservata, in via primaria, ai proprietari di un solo alloggio. Gli alloggi I.N.A.-Casa che dopo tale assegnazione si rendessero ancora disponibili verranno posti a disposizione degli aventi diritto alla normale assegnazione; infine al proprietario di più alloggi — qualora rimanessero disponibili ancora altri alloggi — è concessa la stessa possibilità, fermo restando il fatto che prima si deve essere provveduto alle due categorie dei proprietari di un unico alloggio e dei normali aventi diritto.

All'articolo 5 del disegno di legge non è introdotta alcuna modificazione degna di rilievo se si eccettua l'emendamento dell'onorevole Fortini che ha proposto di modificare le parole: « il costo di ciascun alloggio », con le altre: « il costo di ripristino di ciascun alloggio »; ed altrettanto si può dire per l'articolo 6 che è semplicemente coordinato con le variazioni disposte nei precedenti articoli del documento in esame.

L'articolo 7 è stato integrato in conseguenza della discussione che si è svolta in seno al comitato ristretto. Due tesi sono state dibattute: quella di consentire ai comuni che attuano i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, la contrazione di particolari mutui con l'I.N.F.I.R.; e l'altra, sostenuta dall'onorevole Amendola, di fare assumere al Ministero dei lavori pubblici gli oneri e i proventi relativi all'applicazione, per l'attuazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, della legge richiamata. Si è giunti alla conclusione di confermare la tesi del disegno di legge, correggendola nel senso di destinare i contributi che vengono assegnati ai danneggiati per l'acquisizione di un terreno compreso nell'area del piano citato ma diverso da quello su cui sorgeva primitivamente la casa distrutta, a garanzia dei mutui concessi ai comuni dall'I.N.F.I.R. per l'attuazione dei piani stessi.

All'atto dell'assegnazione del terreno compreso nel piano in questione verrà stabilito il prezzo dello stesso e si opererà il conguaglio fra il suo valore e la quota di maggiorazione del contributo, assegnato per il trasferimento dell'abitazione.

Gli articoli 8 e 9 non subiscono variazioni.

L'articolo 10 è sostitutivo dell'articolo 28 della legge base. Non è possibile per stabilire nel modo più ampio e completo l'entità delle esenzioni fiscali concesse, introdurre una formula che richiami semplicemente la legge sui danni di guerra perché abbiamo constatato che i benefici previsti da tale legge sono inferiori a quelli concessi dalla formulazione dell'articolo aggiuntivo da me proposto. Invece è stato introdotto il richiamo alla legge sui danni di guerra - 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni - per quel che riguarda l'imposta fabbricati e relative sovrainposte e addizionali. A tale riguardo sono stati richiamati con comma aggiuntivo gli articoli 69 e 70 di detta legge. Infine, per tutto quel che riguarda le norme relative alle imposte di bollo, alla tassa di concessione governativa, alle imposte di registro, alle imposte ipotecarie, agli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari, ecc., ci si è ispirati alle disposizioni più favorevoli della legislazione vigente.

All'articolo 11 del disegno di legge non sono state proposte variazioni.

Una modifica chiarificatrice è stata proposta all'articolo 12 dall'onorevole Fortini con la sostituzione delle parole: « la maggioranza assoluta del valore dell'edificio », con le altre: « più della metà del valore dell'edificio ».

Infine, all'articolo 13 non sono proposti emendamenti.

Gli onorevoli colleghi che con me hanno esaminato i documenti sottoposti alla vostra attenzione ritengono inoltre opportuno introdurre una modifica all'articolo 35 della legge n. 1431 nel senso di aggiungere che i fondi necessari per l'applicazione della legge stessa saranno stanziati nello stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici, fino all'esercizio finanziario 1966-67.

Questo è quanto è stato concordato in sede di comitato ristretto di cui penso di essere stato con la mia relazione un interprete fedele e sufficientemente chiaro.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Gli onorevoli Amendola Pietro, Villani e Mariconda hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione dei Lavori pubblici della Camera dei deputati,

riunita in sede legislativa a conclusione della discussione della proposta di legge n. 214 e del disegno di legge n. 448;

constatato che la Commissione degli Interni aveva espresso per quanto di sua competenza parere favorevole alla proposta di legge n. 214;

rilevato che, comunque, sussiste tuttora la necessità da parte dell'Amministrazione degli Interni di effettuare nei paesi terremotati quegli interventi a carattere assistenziale e di emergenza di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431;

impegna il Governo

a proseguire tali interventi con i fondi ordinari di bilancio dell'esercizio finanziario 1963-1964 anche mediante la corresponsione di un sussidio continuativo, maggiorato in proporzione del carico familiare, ai terremotati disoccupati o che comunque versino in condizioni di comprovato disagio economico ».

**AMENDOLA PIETRO.** Desidero esprimere il mio ringraziamento all'onorevole Alessandrini, il quale è stato fedelissimo interprete delle conclusioni unanimi raggiunte ieri sera dal comitato ristretto, di piena intesa col ministro Sullo. Pertanto, il testo or ora letto dall'onorevole Alessandrini esprime esattamente la piena intesa raggiunta ieri sera. Desidero inoltre esprimere la mia piena fiducia nel consenso unanime della commissione al testo rielaborato dal comitato ristretto, che rappresenta appunto la fusione del disegno di legge n. 448 con la proposta di legge n. 214. È un testo questo che speriamo vivamente riesca a superare le serie manchevolezze e deficienze che erano emerse in sede di applicazione e di interpretazione della legge n. 1431: esso, quindi, dovrebbe servire ad accelerare l'opera di ricostruzione dei territori terremotati. Ciò premesso, dopo aver rinunciato all'articolo 1 della proposta di legge da me presentata insieme ad altri colleghi della mia parte politica - articolo sul quale non abbiamo insistito anche perché la Commissione bilancio aveva espresso parere negativo non avendo accertata la disponibilità da noi indicata, mancando quindi la copertura - ho presentato, anche a nome dei colleghi Villani e Mariconda, un ordine del giorno in proposito.

Nella legge n. 1431 fu disposto uno stanziamento di 600 milioni da dare in gestione all'Amministrazione degli interni per interventi di carattere assistenziale o di emergenza nei comuni terremotati per l'esercizio finanziario 1962-63. Poiché l'opera di ricostruzione per una serie molteplice di ragioni è stata a mala pena soltanto avviata, e in questi comuni permane una situazione di acutissimo disagio - abbiamo ancora 15 mila baraccati

— è evidente che si ravvisa la necessità che la Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno, continui a intervenire il più largamente possibile.

Noi, nella nostra proposta di legge, avevamo chiesto uno stanziamento aggiuntivo di un miliardo e 200 milioni, per la corresponsione in particolare di sussidi continuativi a quei terremotati che versano in condizioni economiche particolarmente precarie. Poiché la nostra proposta non può essere accolta per il parere contrario della Commissione bilancio, ripieghiamo su questo ordine del giorno, nella speranza che abbia un destino migliore degli altri ordini del giorno in genere. Ci auguriamo, attraverso la corresponsione di sussidi continuativi, di arrestare la piaga della emigrazione che è di tutto il Mezzogiorno d'Italia, purtroppo, ma che specialmente nei comuni terremotati continua a dilagare. Siamo molto preoccupati al pensiero che nella prossima primavera, quando dovrà iniziarsi un massiccio lavoro edilizio che dovrebbe assorbire un buon numero di disoccupati ed assicurare loro per un lungo periodo di tempo un lavoro continuativo adeguatamente remunerato, manchi non solo la mano d'opera qualificata, ma anche la manovalanza generica.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati due ordini del giorno. Il primo, degli onorevoli Villani, Amendola Pietro e Mariconda è del seguente tenore:

« La Camera,

considerato che dagli accertamenti tecnici e geologici effettuati a seguito del movimento tellurico del 21 agosto 1962 è risultata la necessità del totale trasferimento in nuova località di insediamento dei comuni di Apice e Melito ubicati attualmente su terreni franosi; rilevato che i piani di ricostruzione dei due comuni, così come approvati, non prevedono l'obbligo del totale trasferimento dell'abitato con indennizzo per tutti; considerato che ove dovesse attuarsi il piano di ricostruzione così come approvato rimarrebbero in località franosa edifici che seppure non crollati sono già stati duramente provati dal terremoto con evidente grave pericolo per gli abitanti;

impegna il Governo

a predisporre i necessari provvedimenti perché sia reso obbligatorio il trasferimento per tutti i cittadini estendendo anche ai proprietari, per ora esclusi, l'indennizzo nella misura prevista dalla legge 1431 e successive modificazioni ».

Il secondo ordine del giorno, presentato dagli onorevoli Villani, Mariconda, Amendola Pietro, Granata, Chiaromonte, Raucci, è così formulato:

« La Camera,

considerato che la legge n. 1431 esclude dai benefici i comuni capoluoghi della regione campana interessati al fenomeno tellurico del 21 agosto 1962; ritenuta l'esigenza di provvedere, come del resto riconosciuto in più occasioni dallo stesso Ministro dei lavori pubblici, ad assicurare provvidenze adeguate a favore dei cittadini e degli Enti danneggiati dal terremoto;

impegna il Governo

ad assicurare la estensione delle provvidenze di cui alla legge n. 1431 e successive modificazioni ai comuni capoluoghi della regione campana e particolarmente ai comuni di Benevento ed Avellino più gravemente danneggiati ».

**VILLANI.** Il secondo di questi due ordini del giorno riguarda i comuni capoluoghi di provincia della Campania colpiti dal terremoto del 21 agosto 1962 ed in modo particolare quelli di Benevento ed Avellino, i quali sono stati esclusi dai benefici della legge n. 1431 per i motivi che a suo tempo il ministro Sullo spiegò.

È incontrovertibile però che attualmente un centinaio di famiglie hanno avuto la casa danneggiata, se non addirittura crollata. Di conseguenza, pur accettando le considerazioni che l'onorevole ministro fece in quella occasione circa l'impossibilità della estensione dell'efficacia della legge n. 1431, bisogna dire che è anche vero che oggi rimane l'esigenza di andare incontro a quei cittadini che hanno avuto la casa danneggiata o distrutta e di provvedervi con mezzi diversi da quelli predisposti dalla legge citata. E mi pare che in questo senso l'onorevole ministro si sia impegnato: in varie circostanze, infatti, è stato detto, ripetuto e scritto persino sulla stampa che sarebbe stata considerata l'opportunità di predisporre i mezzi tecnico-legislativi per venire incontro a dette esigenze. Oltre tutto è assurdo pensare che il beneficio del contributo vada ad alcuni cittadini e ad altri no. Se così fosse, sarebbe una palese sperequazione, onorevole Ministro!

Devo sottolineare ai colleghi della Commissione lavori pubblici ed all'onorevole ministro in particolare che il consiglio comunale di Benevento...

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1963

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, onorevole Villani.

VILLANI. Esattamente, onorevole ministro. Perché non tenere quindi presente la situazione di coloro che sono stati ingiustamente esclusi dai benefici della legge citata? È possibile che uno Stato democratico adotti un atteggiamento diverso di fronte a tutti i cittadini che hanno avuto lo stesso danno dalle medesime calamità? È possibile tutto questo? No, onorevole ministro, se ragioniamo obiettivamente e ci lasciamo guidare non solo dal senso della giustizia, ma dalla logica.

Il primo ordine del giorno fa riferimento al trasferimento dei comuni di Apice e di Melito.

Ritengo che non occorra spendere molte parole per dimostrare la necessità che siano adottati provvedimenti per il completo e totale e vorrei dire obbligatorio trasferimento di questi centri. È inconcepibile pensare di trasferire soltanto i cittadini che abbiano avuto la casa danneggiata e distrutta e far rimanere nel contempo gli altri cittadini nelle vecchie case quando si sa che il pericolo di frane in quella zona è costante. A tutti è noto che lo Stato ha speso per oltre mezzo secolo miliardi per il consolidamento dell'abitato di Apice, la cui zona va purtroppo soggetta a frequenti fenomeni tellurici.

Con questo ordine del giorno sollecitiamo il Governo a predisporre — anche se mi rendo conto dell'impossibilità di includere tale esigenza nell'attuale disegno di legge — i provvedimenti necessari perché sia reso obbligatorio e totale il trasferimento di Apice e di Melito; in caso contrario il pericolo non verrebbe eliminato e lo Stato continuerebbe a spendere miliardi per le opere di consolidamento.

Del resto ella, onorevole ministro, è stato già un paio di volte ad Apice e quindi ha potuto constatare che le frane hanno spezzato praticamente in due quel paese.

Abbiamo presentato l'ordine del giorno con la speranza, vorrei dire con la certezza che il ministro, a nome del Governo, voglia accettarlo e considerare così la necessità di adottare provvedimenti idonei a rendere possibile il trasferimento totale dei cittadini.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guarra, Brandi, Villani e Amendola hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Lavori pubblici della Camera dei deputati,

riunita in sede legislativa per l'esame e l'approvazione del disegno di legge n. 448 e della proposta di legge n. 214,

invita il Ministro dei lavori pubblici a voler prendere in considerazione l'esigenza di coloro che risultano baraccati in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962 nei comuni esclusi dai benefici della legge n. 1431 e ad ottenere provvedimento in loro favore per l'assegnazione di case popolari ed economiche ».

GUARRA. Pur essendo Avellino e Benevento i due centri più colpiti, direi che la situazione nella quale sono venuti a trovarsi diversi cittadini di Benevento è, rispetto alle altre, un po' particolare perché Benevento, a differenza di Avellino, è soggetta, per quel che riguarda la costruzione di edifici, a determinate norme antisismiche; ha cioè delle precise limitazioni di una certa importanza in materia edilizia a causa proprio del precedente terremoto. Secondo noi non rappresenta un errore l'aver fatto ricorso al Consiglio di Stato. È vero che la sede più adatta è la Corte costituzionale, ma per adire quest'ultima occorre prima iniziare un giudizio. Questo giudizio lo si avrà in Consiglio di Stato, dinanzi al quale si potrà eccepire, ad esempio, la incostituzionalità della disposizione che ha escluso questi centri terremotati dai benefici concessi ad altri centri: infatti l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è un principio costituzionale che nel caso specifico non è stato rispettato. Lo Stato non può trattare in maniera più o meno benevola una parte di cittadini a differenza d'altri. Una sperequazione c'è e, se viene accertata, anche il Consiglio di Stato — a parte la Corte costituzionale — può rilevarlo. Ad ogni modo, anche se non è possibile dare un sussidio in base alla legge n. 1431, penso si potrà almeno dare un titolo preferenziale all'assegnazione di alloggi a quelli che ne sono privi e che sono stati costretti a riparare, per disposizione del comune stesso, in albergo o in baracche.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge.

#### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dai seguenti:

« Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro dei lavori pubblici

è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4.000.000 e lire 4.500.000 nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare rispettivamente sia di sei membri o di numero superiore a sei.

La consistenza familiare è riferita alla data del 21 agosto 1962 ».

Do lettura degli articoli 1 e 1-bis nel testo predisposto dal comitato ristretto.

#### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dai seguenti:

« Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4.500.000 nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri ».

#### ART. 1-bis.

La consistenza familiare prevista dal precedente articolo è riferita alla data del 19 settembre 1963.

Pongo in votazione questi due articoli.

(Sono approvati).

Naturalmente, se il provvedimento sarà approvato, in conseguenza della introduzione di nuovi articoli, sarà necessario modificare la numerazione degli articoli stessi.

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge a cui non sono stati presentati emendamenti.

#### ART. 2.

Al proprietario che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso, entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge.

#### ART. 3.

L'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dal seguente:

« Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 3, questo è elevato del dieci per cento.

Il contributo è revocato qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione all'interessato del relativo decreto di concessione, tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal Provveditore regionale alle opere pubbliche ».

Do lettura del testo predisposto dal comitato ristretto:

L'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dal seguente:

« Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 3 o di concessione dell'anticipazione di cui all'articolo 8 il contributo è elevato del dieci per cento.

Il contributo è revocato qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di concessione del contributo ovvero dalla concessione dell'anticipazione tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Qualora il danneggiato si valga della facoltà di cui al successivo articolo 14 gli spetta in ogni caso la maggiorazione del 10 per cento per la sollecita ultimazione dei lavori

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1963

restando a carico degli Enti concessionari l'onere derivante dalla eventuale revoca per inosservanza di termini ».

Pongo in votazione l'articolo 3 in questo nuovo testo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

ART. 4.

In deroga alle norme stabilite per l'assegnazione degli alloggi costruiti in virtù dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, dalla Gestione I.N.A.-Casa, sostituita dalla Gestione case per lavoratori, gli alloggi predisposti dalla Gestione stessa sono assegnati con diritto di priorità assoluta ai proprietari sinistrati che rinuncino alla costruzione in proprio e cedano alla Gestione il contributo loro spettante. Nell'ordine di priorità è data precedenza ai proprietari di un solo alloggio.

La Gestione, con apposito bando da pubblicare in ciascun comune, invita i proprietari che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma precedente a presentare apposita domanda entro il termine di trenta giorni.

I proprietari sono tenuti a versare alla Gestione l'eventuale differenza tra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. È applicabile il disposto dell'articolo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Gli alloggi che non risulteranno attribuiti ai sensi dei commi precedenti saranno assegnati secondo le norme dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, citata.

Do lettura del testo dell'articolo 4 predisposto dal comitato ristretto:

In deroga alle norme stabilite per l'assegnazione degli alloggi costruiti in virtù dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, dalla Gestione I.N.A.-Casa, sostituita dalla Gestione case per lavoratori, gli alloggi predisposti dalla Gestione stessa sono assegnati con diritto di priorità assoluta ai proprietari di un solo alloggio che rinuncino alla costruzione in proprio e cedono alla Gestione il contributo loro spettante.

La Gestione, con apposito bando da pubblicare in ciascun comune invita i proprie-

tari che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma precedente a presentare apposita domanda entro il termine di trenta giorni.

I proprietari sono tenuti a versare alla Gestione l'eventuale differenza tra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. È applicabile il disposto dell'articolo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Gli alloggi che non risulteranno attribuiti ai sensi dei commi precedenti saranno assegnati secondo le norme dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, citata.

I proprietari di più alloggi potranno valersi della facoltà di cui al primo comma per gli alloggi che residueranno dopo l'applicazione delle norme di cui al precedente comma.

Pongo in votazione l'articolo 4 in questo nuovo testo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 del disegno di legge:

ART. 5.

Il primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti:

« Nell'ambito dei territori determinati ai sensi dell'articolo 1, gli Enti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché le Amministrazioni comunali e provinciali, l'I. S. E. S., gli Istituti autonomi per le case popolari e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante.

Il costo di ciascun alloggio non potrà superare la somma di lire 3.500.000, salvi i maggiori limiti stabiliti per i nuclei familiari indicati nell'articolo 3, secondo comma ».

L'onorevole Fortini ha proposto di aggiungere al terzo comma, dopo la parola: « il costo », le parole: « di ripristino ».

Pongo in votazione l'emendamento Fortini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 modificato dall'emendamento ora approvato.

(È approvato).

Avverto che l'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

Il primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti:

« Nell'ambito dei territori determinati ai sensi dell'articolo 1, gli Enti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché le Amministrazioni comunali e provinciali, l'I.S.S.E., gli Istituti autonomi per le case popolari e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante.

Il costo di ripristino di ciascun alloggio non potrà superare la somma di lire 3.500.000, salvi i maggiori limiti stabiliti per i nuclei familiari indicati nell'articolo 3, secondo comma ».

Do lettura dell'articolo 6 del disegno di legge a cui non sono stati presentati emendamenti.

#### ART. 6.

Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti:

« In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, è concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il mezzogiorno, nella misura del 70 per cento della spesa per la nuova costruzione, nei limiti indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 3.

Qualora trattasi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo indicato nell'articolo 3, nella misura del 30 per cento se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera a), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera c) dello stesso articolo. La somma dei due contributi non può, comunque, superare i limiti indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 3 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 del disegno di legge.

#### ART. 7.

L'Istituto Nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) è autorizzato a concedere mutui ai comuni per l'attuazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, di cui all'articolo 20 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Do lettura del testo dell'articolo 7 predisposto dal comitato ristretto:

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) è autorizzato a concedere mutui ai comuni per l'attuazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, di cui all'articolo 20 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

I contributi di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, spettanti per l'acquisto di aree comprese nei piani di cui al precedente comma saranno versati all'I.N.F.I.R. a garanzia dei mutui contratti dai comuni:

All'atto dell'assegnazione dell'area compresa nel piano della zona destinata alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare sarà operato tra i proprietari sinistrati ed il comune il conguaglio tra il valore dell'area e l'importo del contributo relativo all'area stessa.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo predisposto dal comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 8 e 9 del disegno di legge a cui non sono stati presentati emendamenti, avvertendo che li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 8.

Le norme di attuazione dei piani di ricostruzione e dei piani regolatori di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, allorchè riguardino Comuni per i quali risulta opportuno conservare gli aspetti tipici ambientali, possono prevedere deroghe agli articoli 6 e 8 della legge 25 novembre 1962 n. 1684.

Le deroghe sono concesse dal Ministro per i lavori pubblici su parere favorevole della Delegazione speciale del Consiglio Superiore



dei lavori pubblici prevista dall'articolo 23 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sentita la Soprintendenza ai monumenti e la Sezione urbanistica del Provveditorato delle opere pubbliche, udito il Consiglio di Stato.

(È approvato).

#### ART. 9.

Il termine indicato nell'articolo 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è prorogato fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura di un articolo aggiuntivo predisposto dal comitato ristretto:

L'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è così modificato:

« Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette, o agli uffici erariali e del catasto.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai contratti di mutuo stipulati a norma dell'articolo 10 della presente legge. Le somme mutate sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ed i relativi interessi sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Per l'imposta sui fabbricati e le relative sovraimposte si applicano gli articoli 69 e 70 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modificazioni.

Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.

L'importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dalla Amministrazione dei lavori pubblici.

Gli onorari notarili relativi ai mutui di cui all'articolo 10 della presente legge sono ridotti alla metà ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 del disegno di legge a cui non sono stati proposti emendamenti.

#### ART. 10.

I termini di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono prorogati fino a quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 del disegno di legge:

#### ART. 11.

Nel caso di unità immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 2° e 4° comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e la maggioranza assoluta del valore dell'edificio.

L'onorevole Fortini ha proposto di sostituire le parole: « la maggioranza assoluta del valore dell'edificio », con le parole: « più della metà del valore dell'edificio ».

Pongo in votazione l'emendamento Fortini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 modificato dall'emendamento ora approvato.

(È approvato).

Avverto che pertanto l'articolo risulta così formulato:

Nel caso di unità immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

Do lettura di un articolo aggiuntivo proposto dal relatore:

Il terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1963

finanziari 1963-64, 1964-65, 1965-66 e 1966-67 saranno stanziati le ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 12 del disegno di legge.

## ART. 12.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal giorno 11 ottobre 1962.

Coloro a cui favore furono concessi i contributi o i finanziamenti previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono ammessi a far valere i maggiori benefici cui possono avere titolo mediante domanda da presentare entro il termine dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dell'articolo 10 della presente legge.

Avverto che, in seguito alla introduzione degli articoli aggiuntivi, il riferimento all'articolo 10 di cui al secondo comma va modificato in articolo 12.

Pongo in votazione con tale modifica l'articolo 12 del disegno di legge.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del titolo nel testo del disegno di legge.

(*E approvato*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Qual è il pensiero dell'onorevole rappresentante del Governo sugli ordini del giorno presentati?

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Con il primo ordine del giorno si chiede al Governo, di proseguire negli interventi assistenziali con i fondi del bilancio dell'esercizio 1963-64 mediante la corresponsione di un sussidio continuativo. Devo dichiarare che il Ministro dell'interno ha compiuto un'opera benemerita nei confronti dei terremotati e che, ne sono certo, continuerà a svolgerla anche quest'inverno. Personalmente, non posso accettare in senso stretto l'ordine del giorno perché non rientra nella sfera della mia com-

petenza e dovrei quindi interpellare il Ministro dell'interno. Tuttavia, se l'onorevole Amendola più che impegnare il Governo trovasse un termine meno rigido, potrei accogliere l'ordine del giorno, assicurando che eserciterò tutta la mia azione presso il collega competente.

AMENDOLA PIETRO. Potremo sostituire allora la parola: « impegna » con l'altra: « invita » ed aggiungere la parola: « eventualmente » prima di quelle: « anche mediante sussidio ».

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. In tal caso accolgo l'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il primo degli ordini del giorno svolti dall'onorevole Villani, devo dire che la legge n. 1431, come tutte le leggi simili, è una legge speciale. Normalmente nelle leggi speciali si indicano i comuni che beneficiano della legge stessa. Per legge speciale si intende un provvedimento preso dal Governo in casi eccezionali e per un determinato evento. Ora è inevitabile che si vengono a creare situazioni di ingiustizia. Se un torrente, infatti, porta via una casa, non si pensa di fare una legge speciale; se, invece, lo straripamento di un fiume ne porta via cento, la legge speciale verrà subito emanata. Tutto ciò crea per necessità delle ingiustizie. Le leggi speciali sono quelle leggi che il Parlamento adotta per certe zone in un determinato momento, come è avvenuto in questo caso, per il quale però il legislatore ha devoluto il compito di promuovere le necessarie provvidenze al Governo, il quale ha circoscritto, per delega del Parlamento, la legge speciale a determinati comuni. Anche a Napoli sono crollate delle case, ma questa città non è stata inclusa nella legge speciale perché si è ritenuto che quei crolli dovevasi attribuire più che altro alla vetustà degli edifici. Certamente il terremoto è stato una concausa, senza della quale gli edifici non sarebbero caduti, ma non la causa principale. Non sarebbe stato possibile, includere nel provvedimento speciale la città di Napoli, perché, come tutti facilmente comprenderete, ogni proprietario si sarebbe reso parte diligente per essere indennizzato dei danni subito in occasione del terremoto. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha stabilito che tutti i comuni che hanno subito danni inferiori ad una certa cifra non dovevano essere inclusi nel provvedimento; tra questi rientrano i comuni di Benevento, Avellino, Napoli e Salerno. Sarebbe poco serio da parte mia promettere di riaprire i termini perché non potrei farlo se non a ciò autoriz-

zato con una apposita legge. Il comune di Benevento, ritenendo che con la esclusione fossero stati violati dalla legge i diritti dei cittadini, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato che potrà accogliere o meno il ricorso. Forse il comune ha adito il Consiglio di Stato non per vedere pronunziata la incostituzionalità della legge, ma per ottenere l'annullamento del decreto di delimitazione del territorio.

Dunque, fermi restando i motivi di fondo della esclusione, debbo far rilevare all'onorevole Villani che non è possibile votare quest'ordine del giorno, in quanto il Ministro non ha i poteri per la estensione dei benefici della legge ad altri comuni. I poteri spettano al Parlamento. Occorre, dunque, una legge, non un ordine del giorno.

AMENDOLA PIETRO. Nel presentare quest'ordine del giorno, sapevamo benissimo, già in partenza, che era improponibile. Il nostro scopo era quello di provocare una dichiarazione dell'onorevole Ministro secondo la quale si sarebbe tentato di giungere per altra via, con strumenti legislativi esistenti o di là da venire, far beneficiare anche i sinistrati di Benevento, Avellino, Napoli e delle provvidenze della legge n. 1431. Quando in sede di discussione della legge n. 1431 l'onorevole Roberti si batté tanto caldamente per la città di Napoli. Ella, onorevole Ministro, anche se non prese un impegno formale, disse che quella situazione sarebbe stata esaminata a parte ed attentamente. E ciò valeva sia per Napoli che per Salerno, Avellino e Benevento. Alla data di oggi deve considerarsi superata la sua dichiarazione? Questa gente sinistrata deve rimanere con le proprie macerie, o può sperare, in un avvenire più o meno vicino, di avere un indennizzo, un contributo?

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho già dichiarato che non posso prendere provvedimenti in proposito.

AMENDOLA PIETRO. Ma si potrebbe almeno venire incontro in qualche modo ai baraccati, dando loro la precedenza nell'assegnazione delle case popolari.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Per i baraccati potrei tentare di fare qualcosa attraverso la Gestione I.N.A.-Casa, ma non potrei promettere un indennizzo.

PRESIDENTE. Ritira allora, onorevole Amendola, il suo ordine del giorno precedente?

AMENDOLA PIETRO. Sulla base delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, non insistiamo.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. L'ordine del giorno presentato dall'onorevole Villani relativo al trasferimento dei cittadini dei comuni di Apice e Melito in nuove località, mi lascia alquanto perplesso. In effetti dobbiamo convenire che sul problema del trasferimento manca un accordo tra l'Amministrazione comunale e i più qualificati esponenti della geologia italiana. Non essendosi trovato, per questi due comuni, l'*ubi consistam*, come si può obbligare la popolazione a trasferirsi? Tutti insistono nella necessità che si agisca d'accordo con il consiglio comunale...

VILLANI. Il consiglio comunale ha ripetutamente approvato questa decisione.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Mancando l'approvazione del piano di ricostruzione di questi centri, non me la sento di trasferire obbligatoriamente cittadini. Non escluso che nel futuro, quando la questione sarà chiarita dal punto di vista geologico, si potrà giungere ad un provvedimento di questo tipo, ma al momento attuale la cosa non mi sembra matura. Accolgo invece l'ordine del giorno svolto dall'onorevole Guarra e riguardante sostanzialmente lo stesso problema di quello già svolto dall'onorevole Amendola.

AMENDOLA PIETRO. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro, anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare l'ordine del giorno concernente la ricostruzione degli abitati di Apice e di Melito.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi discusso.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (448):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

---

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1963

---

Comunico che la proposta di legge n. 214 rimane assorbita nel disegno di legge ora approvato.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Amendola Pietro, Baroni, Beragnoli, Biaggi Francantonio, Bisaglia, Bottari, Brandi, Busetto, Calvetti, Carra, Cianca, Colombo Renato, De' Cocci, Degan, De Pasquale, Di Nardo, Fortini, Fracassi, Gua-

riente, Guarra, Jacazzi, Poerio, Rinaldi, Todros, Vespignani, Zappa.

**La seduta termina alle 11.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI